GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — **ROMA** — GIOVEDI 26 GENNAIO — NUM. **21**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **780** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del regolamento sull'Amministrazione centrale, stato approvato con R. decreto del 23 ottobre 1853 n. 1611, saranno estese anche al personale delle Intendenze di finanza, *a partire dal 1º gennaio 1893.*

L'ordine attuale, però, di anzianità degli impiegati di ogni categoria e di ogni grado, che già appartengono alle Intendenze di finanza, rimarrà invariato, quale risulta dalle graduatorie state compilate in base ai criteri speciali in vigore fino dal 1870; dovendo le disposizioni del regolamento anzidetto essere applicate soltanto per le nomine, le promozioni ed i trasferimenti che avranno luogo dopo il 31 dicembre 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **781** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale in data 2 febbraio 1890 n. 6630, che regola i concorsi per esame ai posti di medico provinciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo III del decreto stesso è modificato nel modo seguente:

« La Commissione sarà nominata dal Ministro dell'Interno e composta: di un Consigliere di Stato, del Direttore della sanità pubblica, o di chi fa le sue veci, e di tre altri membri, di cui uno scelto fra i componenti il Consiglio superiore di sanità, e gli altri due fra i professori di Università o di Istituti superiori, insegnanti le materie stesse o le affini a quelle sulle quali versa l'esame.

Fungerà da segretario un impiegato medico del Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **782** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la istanza della maggioranza degli elettori di Tavarnelle, frazione del comune di Barberino di Val d'Elsa, per la costituzione in Comune distinto della frazione stessa;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze e del Consiglio comunale di Barberino di Val d'Elsa, favorevoli all'istanza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione di Tavarnelle è separata dal comune di Barberino di Val d'Elsa, e costituita in comune distinto col nome di Tavarnelle, a decorrere dal 1° maggio 1893.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del nuovo comune è determinata dalla pianta topografica 30 ottobre 1892, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e formante parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Barberino di Val d'Elsa e di Tavarnelle, cui si procederà a termini di legge, in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo la legge comunale e provinciale vigente, il Consiglio comunale di Barberino Val d'Elsa continuerà nell'esercizio delle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il N. **783** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 dicembre 1892 n. 722, che approva il bilancio passivo del Ministero della Finanze per l'anno finanziario 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893;

Visto il regio decreto 2 luglio 1891 n. 451, relativo al personale tecnico di finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale tecnico di finanza è stabilito in conformità dell'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Col personale di cui all'articolo precedente, si costituirà, per provvedere ai servizi d'indole tecnica che interessano l'amministrazione finanziaria di una o più provincie, nei capiluoghi indicati nell'annessa tabella *B*, un ufficio tecnico dipendente dal Ministero delle Finanze e sottoposto gerarchicamente all'Intendente di finanza che risiede nello stesso capoluogo.

Art. 3.

Presso le Intendenze delle provincie, nelle quali cessi d'aver sede l'ufficio tecnico, potrà, qualora se ne riconosca la convenienza, venire distaccato del personale tecnico per attendere ai servizi locali colle norme che saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 4.

Agli effetti delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita sugli spiriti, i contribuenti potranno presentare le loro domande, denuncie e dichiarazioni, o direttamente all'ufficio tecnico, com'è prescritto dalle disposizioni vigenti, od alle Intendenze di finanza, o ad altri uffici da designarsi, i quali faranno tosto, anche in via telegrafica, ove occorra, le necessarie comunicazioni all'ufficio tecnico pei richiesti provvedimenti.

Nel caso di opifici situati a notevole distanza dalla sede dell'ufficio tecnico, l'amministrazione potrà delegare ad un ufficio finanziario più vicino alcune delle attribuzioni dell'ufficio tecnico.

Art. 5.

Per l'attuazione del nuovo organico i capi degli uffici tecnici saranno scelti fra gli attuali ingegneri capi che siano riconosciuti idonei.

Il personale che non possa essere collocato nel nuovo ruolo, e sia riconosciuto ancora in grado di prestare utilmente l'opera sua negli uffici tecnici, sarà mantenuto in servizio, coll'attuale stipendio, che verrà pagato colle economie per eventuali vacanze e ritardate promozioni, e, queste non bastando, col fondo stanziato in bilancio per gli impiegati fuori ruolo.

Il personale che non si riconoscesse più idoneo a prestare utilmente servizio, verrà collocato in disponibilità a norma della legge 11 ottobre 1863 n. 1500.

Per giudicare dell'idoneità del personale, agli effetti del presente articolo, sarà nominata dal Ministro delle Finanze una Commissione di funzionari superiori del Ministero, nella quale saranno rappresentate le tre Direzioni generali.

Art. 6.

I posti d'ingegnere di finanza saranno conferiti per esame di concorso a giovani che non superino il trentesimo anno di età, ed abbiano riportata la laurea d'ingegnere in una scuola d'applicazione dello Stato o nell'Istituto tecnico superiore di Milano.

Non potranno essere fatti concorsi prima che siano stati collocati in pianta gli ingegneri laureati che trovinsi attualmente in servizio straordinario presso gli uffici tecnici di finanza e non oltrepassino il quarantesimo anno di età; essi debbono inoltre aver lodevolmente servito almeno per tre anni non interrotti nei detti uffici od in altre Amministrazioni governative e venire, dalla Commissione di cui all'articolo precedente, riconosciuti idonei a coprire i detti posti.

Art. 7.

Anche i posti di disegnatore saranno conferiti per esame di concorso colle norme e condizioni da stabilirsi con decreto ministeriale; ma non si faranno concorsi prima che siano collocati in ruolo tutti coloro che si trovano attualmente in servizio straordinario come scrivani, od altrimenti, presso gli uffici tecnici di finanza e siano riconosciuti atti ad esercitare le funzioni di disegnatori.

Art. 8.

Tutti i posti di disegnatore di 1ª classe ed una metà dei posti della 2ª e della 3ª classe sono riservati ai disegnatori di ruolo ed ai periti straordinari degli uffici tecnici di finanza che siano muniti del diploma di geometra o di altro titolo equipollente; pel conferimento dei detti posti ai periti straordinari, si richiederà inoltre che questi, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano prestato lodevole e non interrotto servizio negli uffici tecnici di finanza almeno per tre anni, e non oltrepassino l'età di 45 anni.

Art. 9.

Le promozioni di grado sono fatte per merito; le promozioni di classe, un terzo per merito e due terzi per anzianità; però dalla 2ª alla 1ª classe degli ingegneri, le promozioni potranno aver luogo due terzi per merito ed un terzo per anzianità.

Art. 10.

Un ufficio tecnico centrale, costituito dal direttore, dagli ispettori e da quell'altro personale tecnico, che si riconoscerà necessario, dirigerà e sorveglierà, sotto la dipendenza del Sottosegretario di Stato per le finanze, gli uffici tecnici stabiliti nelle provincie.

Lo stesso ufficio eseguirà inoltre i lavori d'indole tecnica che possono occorrere pel servizio dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

Art. 11.

Con decreti ministeriali verranno stabiliti i giorni nei quali cesseranno di funzionare gli attuali uffici tecnici nei capoluoghi di provincia che non sono compresi nella tabella *B.*

Art. 12.

Con decreti ministeriali saranno stabilite le norme e le condizioni:

a) per gli esami di concorso ai posti d'ingegnere;
b) per la nomina dei disegnatori e dei geometri;
c) per regolare la nomina e gli assegni del personale per il servizio d'ordine.

Con decreto ministeriale saranno pure determinate le attribuzioni e le norme di servizio degli uffici tecnici, nonchè i rapporti degli uffici stessi colle Intendenze e colle Amministrazioni centrali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale degli Uffici tecnici di finanza.

GRADO E CLASSE	Num. dei posti	Stipendio individuale	Spesa per classe
Direttore	1	7,000	7,000
Ispettori	3	6,000	18,000
Ingegneri-capi di 1ª classe	20	5,000	100,000
Id. di 2ª id.	25	4,500	112,500
Ingegneri di 1ª classe	25	4,000	100,000
Id. di 2ª id.	40	3,500	140,000
Id. di 3ª id.	40	3,000	120,000
Id. di 4ª id.	40	2,500	100,000
Id. di 5ª id.	35	2,000	70,000
Geometri e disegnatori di 1ª classe	5	3,000	15,000
Id. id. di 2ª id.	10	2,500	25,000
Id. id. di 3ª id.	10	2,100	21,000
Id. id. di 4ª id.	12	1,800	21,600
Id. id. di 5ª id.	15	1,500	22,500
Id. id. di 6ª id.	23	1,200	27,600
	304	—	900,200

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
GRIMALDI.

TABELLA B.

Tabella degli Uffici tecnici di finanza.

Num. d'ordine	SEDE degli Uffici tecnici	PROVINCIE alle quali si estende la giurisdizione di ciascun ufficio
1	Alessandria . .	Alessandria
2	Ancona	Ancona — Ascoli Piceno — Macerata e Pesaro.
3	Aquila	Aquila.
4	Bari	Bari.
5	Benevento . . .	Benevento — Avellino e Campobasso.
6	Bergamo . . .	Bergamo.
7	Bologna . . .	Bologna — Ferrara — Forlì e Ravenna.
8	Brescia	Brescia e Cremona.
9	Cagliari	Cagliari.
10	Caserta	Caserta.
11	Catania	Catania.
12	Catanzaro . . .	Catanzaro.
13	Chieti	Chieti e Teramo.
14	Como	Como e Sondrio.
15	Cosenza	Cosenza.
16	Cuneo	Cuneo.
17	Firenze	Firenze e Arezzo.
18	Foggia	Foggia.
19	Genova	Genova e Porto Maurizio.
20	Girgenti	Girgenti e Caltanissetta.
21	Lecce	Lecce.
22	Messina	Messina.
23	Milano	Milano.
24	Modena	Modena e Reggio Emilia.
25	Napoli	Napoli.
26	Novara	Novara.
27	Padova	Padova e Rovigo.
28	Palermo	Palermo.
29	Parma	Parma e Piacenza.
30	Pavia	Pavia.
31	Perugia	Perugia.
32	Pisa	Pisa — Livorno — Lucca e Massa.
33	Potenza	Potenza.
34	Reggio Calabria .	Reggio Calabria.
35	Roma	Roma.
36	Salerno	Salerno.
37	Sassari	Sassari.
38	Siena	Siena e Grosseto.
39	Siracusa	Siracusa.
40	Torino	Torino.
41	Trapani	Trapani.
42	Treviso	Treviso — Belluno e Venezia.
43	Udine	Udine.
44	Verona	Verona e Mantova.
45	Vicenza	Vicenza.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
GRIMALDI.

Il Numero **10** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 dicembre 1892, N. 723, colla quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1892-93;

Visto il Regio decreto 18 agosto 1888 N. 5699 (serie 3ª), col quale fu stabilito il ruolo organico del personale del Ministero dell'Interno, attualmente in vigore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del Ministero dell'Interno è stabilito in conformità dell'unita tabella, che sarà vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

Gl'impiegati dell'ufficio tecnico sanitario faranno carriera separata da quella degli altri impiegati del Ministero, per cui, facendosi posti vacanti in detto ufficio, saranno riservati ad essi, oppure saranno conferiti a medici o ingegneri, mediante esami di concorso.

Art. 3.

Con la prima attuazione del ruolo organico di cui all'articolo 1°, potrà essere affidato l'incarico di bibliotecario del Ministero anche a persona estranea alle Amministrazioni provinciali e centrali dell' Interno, a scelta del Ministro, purchè sia fornito di laurea in legge e per gli studi fatti o per servizi resi, sia dal Ministro giudicato maggiormente idoneo.

Art. 4.

Alla persona prescelta secondo l'articolo precedente, dovrà essere conferito uno dei posti stabiliti dai ruoli organici pei segretari di 1ª classe in una delle due Amministrazioni suddette, con diritto a progredire nella carriera secondo gli ordinamenti in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

RUOLO ORGANICO del personale del Ministero dell'Interno, approvato con Regio Decreto in data 15 gennaio 1893.

GRADI	Classi	Num. dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Ministro	—	1	25,000	25,000
Sotto Segretario di Stato	—	1	10,000	10,000
Totali	N.	2	L.	35,000
Carriera amministrativa.				
Direttori generali	—	3	9,000	27,000
Direttori capi di divisione ed Ispettori generali	1ª	7	7,000	49,000
Direttori capi di divisione ed Ispettori generali	2ª	4	6,000	24,000
Capi di Sezione	1ª	9	5,000	45,000
Id.	2ª	8	4,500	36,000
Primi Segretari	1ª	13	4,000	52,000
Id.	2ª	11	3,500	38,500
Segretari	1ª	15	3,000	45,000
Id.	2ª	14	2,500	35,000
Id.	3ª	9	2,000	18,000
Totali	N.	93	L.	369,500
Direzione della sanità pubblica.				
Direttore della sanità pubblica	—	1	7,000	7,000
Ufficio tecnico.				
Capo sezione medico tecnico	—	1	5,000	5,000
Primo segretario medico	—	1	4,000	4,000
Id. ingegnere	—	1	3,500	3,500
Segretario medico	—	1	3,000	3,000
Ufficiale d'Ordine disegnatore	—	1	2,000	2,000
Totali	N.	6	L.	24,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	—	1	6,000	6,000
Ragionieri capi di sezione	1ª	4	5,000	20,000
Id.	2ª	2	4,500	9,000
Ragionieri	1ª	11	4,000	44,000
Id.	2ª	10	3,500	35,000
Id.	3ª	10	3,000	30,000
Computisti	1ª	9	2,500	22,500
Id.	2ª	5	2,000	10,000
Totali	N.	52	L.	176,500

GRADI	Classi	Num. dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Carriera d'ordine.				
Direttori degli Uffici d'Ordine	—	2	4,000	8,000
Archivisti	1ª	7	3,500	24,500
Id.	2ª	6	3,000	18,000
Id	3ª	5	2,500	12,500
Ufficiali d'Ordine	—	19	2,000	38,000
Totali	N.	39	L.	101,000
Basso servizio.				
Commesso del Ministro	—	1	1,800	1,800
Usciere maggiore	—	1	1,600	1,600
Capi uscieri	—	9	1,400	12,600
Uscieri	1ª	9	1,300	11,700
Id.	2ª	8	1,200	9,600
Id.	3ª	6	1,100	6,600
Totali	N.	31	L.	43,900

Riepilogo.

Ministro e Sotto Segretario di Stato . . . . L. 35,000

Impiegati della carriera amministrativa . . . . N.	93	Stipendi . . L.	369,500
Personale della direzione di sanità pubblica.			
Direttore della sanità pubblica N.	1	Id. . . . »	7,000
Impiegati dell'Ufficio tecnico della direzione di sanità pubblica »	5	Id. . . . »	17,500
Impiegati della carriera di Ragioneria . . . . . »	52	Id. . . . »	176,500
Impiegati della carriera d'Ordine »	39	Id. . . . »	101,000
Personale di basso servizio »	34	Id. . . . »	43,900
Totale N.	224	Totale stipendi L.	715,400

Roma, addì 15 gennaio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: GIOLITTI.

Il N. **DCCCCLXXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico dell'eredità lasciata al comune di Verucchio dal fu Giambattista canonico Battaglini, con testamento del 30 aprile 1822, a scopo d'istruzione;

Veduta la deliberazione 29 dicembre 1891, del Consiglio comunale di Verucchio;

Considerato che lo statuto proposto risponde alle intenzioni del munifico testatore quanto alla erogazione delle rendite della eredità e provvede alla gestione amministrativa della sostanza;

Che d'altra parte con l'art. 9, che è l'ultimo dello statuto, si è fatta riserva di introdurvi in seguito quelle modificazioni che l'esperienza dimostrasse opportune;

Che tali modificazioni dovrebbero essere sottoposte alla Nostra approvazione, previo parere del Consiglio di Stato;

Veduto l'avviso favorevole del medesimo consesso, manifestato nella sua adunanza del 6 dicembre corrente.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto organico della eredità lasciata al comune di Verucchio, in provincia di Forlì, a scopo d'istruzione, dal fu Giambattista canonico Battaglini, con testamento del 30 aprile 1822, annesso al presente decreto, composto di nove articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

STATUTO ORGANICO

dell'eredità Battaglini in Verucchio

1. L'eredità Battaglini, derivata al municipio di Verucchio dalla B. M. del conte cav. don Giambattista canonico Battaglini, per suo testamento del 30 aprile 1822, a rogito Bindi notaio di Verucchio, ed effettivamente consegnato con l'istromento di spiegazione di fiducia, in data 29 marzo 1851, in atti del dottor Leonardi notaio di Rimini, è amministrato dal comune, la cui Giunta annualmente dovrà presentare all'approvazione del Consiglio tanto il bilancio preventivo, quanto il conto consuntivo.

2. I detti conti preventivi e consuntivi costituiranno una contabilità speciale da inserirsi nei bilanci consuntivi comunali in perpetuo e saranno soggetti alla formalità della sindacazione e della tutela per quelli prescritti dalla legge.

3. La Giunta municipale dovrà tenere un esatto inventario di tutti i beni stabili dell'eredità, ed al primo gennaio di ogni anno dovrà essere riveduto, facendovi le occorrenti modificazioni.

4. Le rendite dell'eredità dovranno essere erogate come appresso:

A) Nell'adempimento dei legati per spese di culto la somma di L. 175, e cioè, in quanto a L. 15,96 alla Confraternita del SS Sacramento; L. 21,28 al chierico *pro-tempore* inserviente all'altare della Cappella di Sant'Andrea apostolo, L. 85,12 pel mantenimento delle spese degli arredi della stessa Cappella; e L. 53,20 per compenso ai sacerdoti che fossero dal comune invitati ad ufficiarla.

B) Nell'acquisto di libri per la biblioteca comunale l'annua somma di L. 53,20 (Art. 33 spiegazione);

C) Nel concorso allo stipendio del maestro di musica per l'annua somma di L. 425,60 (Art. 32);

D) Nello stipendio al maestro di disegno lineare, ornato ed architettura per l'annua somma di L. 532 (Art. 51 spiegazione);

E) Nelle spese di amministrazione per l'annua somma di L. 159,60 (Art. 49).

5. Dovrà ogni anno preventivarsi la somma di L. 260 da mandarsi in aumento del capitale patrimoniale insieme alle altre economie (Art. 43).

6. Detratte le suindicate somme, che debbono rimanere scisse, il residuo dell'annua rendita dovrà erogarsi nel mantenimento di una scuola, la cui natura verrà stabilita nel modo che si potrà credere più consentaneo alla espressa volontà del testatore, allorchè il cumulo sarà giunto a tal punto da poter sopperire alla spesa relativa.

7. Il locale e manutenzione della scuola suddetta, l'arredo scientifico e materiale, saranno a tutto carico del bilancio comunale come al paragrafo 49, comma 10 dell'atto di spiegazione di fiducia.

8. La nomina degli insegnanti dovrà farsi dal Consiglio comunale per concorso o per chiamata.

9. Il Consiglio comunale si riserba il diritto d'introdurre nel presente statuto organico quelle modificazioni che in appresso stimasse necessarie.

Visto: approvato dal Consiglio comunale nell'adunanza del 29 dicembre 1891.

Il Presidente
F. ZANNI.

L'Anziano
G. TOSI.

Il Segretario
M. PARA.

Visto, *d'ordine di S. M.:*
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI.

Il Numero **IV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Società operaia di mutuo soccorso di San Vito sul Cesano per essere autorizzata ad accettare un lascito di lire cinquecento disposto a suo favore dal defunto signor Stefano Menchetti;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società operaia di mutuo soccorso di San Vito sul Cesano è autorizzata ad accettare un lascito di lire cin-

quecento disposto a suo favore dal defunto signor Stefano Menchetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nel giorno 12 gennaio 1893, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Leonessa (Aquila).*

SIRE!

In seguito ad una tumultosa dimostrazione avvenuta in Leonessa contro la ripartizione della tassa di famiglia, quasi tutto il Consiglio si è dimesso. Il Prefetto di Aquila non crede opportuno di indire subito le elezioni, ma opina che sia necessario dar tempo che l'agitazione degli animi si calmi, ed approfittare frattanto della circostanza per riordinare l'azienda del comune, abbastanza trascurata. Occorre quindi sciogliere il Consiglio e nominare un Regio Commissario, ed io mi onoro di farne la proposta alla Maestà Vostra, sottoponendole l'unito schema di decreto.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Leonessa, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Ettore Baldino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la proposta del Prefetto di Napoli per lo scioglimento dell'Amministrazione dei Collegi riuniti della Concezione a Monte Calvario e di Santa Maria della Carità in Napoli; quale provvedimento è ritenuto necessario per porre riparo alle gravi irregolarità, d'ordine amministrativo e contabile, rilevate nella gestione dei luoghi pii mediante inchiesta;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei Collegi riuniti della Concezione a Monte Calvario e di Santa Maria della Carità in Napoli, è sciolta, e la gestione temporanea dei luoghi pii medesimi è affidata, ai termini di legge, alla locale Congregazione di carità.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine per la visita anticipata dei militari delle classi 1871 e 1872 in congedo illimitato provvisorio, che ritengono di non essere idonei al servizio.

Affinchè il maggior numero possibile di militari delle classi 1871 e 1872, i quali trovansi in congedo illimitato provvisorio e si ritengono inabili al servizio, possano approfittare della facoltà, stata data con la circolare num. 142 dello scorso dicembre, di presentarsi alla visita anticipata presso i distretti militari, questo Ministero determina che il tempo per la presentazione a tale visita sia prorogato a tutto il 10 febbraio prossimo e che i detti militari vengano sottoposti a visita in qualunque giorno non festivo essi si presentino, entro il suindicato termine.

Inoltre a modificazione di quanto fu disposto al num. 12 della citata circolare num. 142, questo Ministero delega ai comandanti dei distretti la facoltà di ammettere a visita, agli effetti delle disposizioni date con la circolare stessa, anche i militari che risiedono nel loro distretto, ma appartengono ad un altro per fatto di leva. Avranno cura però di comunicare immediatamente il risultato di siffatta visita al comandante del distretto a cui per fatto di leva appartiene ciascuno dei visitati.

In tutti i casi, i comandanti dei distretti prima di procedere alla visita anticipata dei suddetti militari dovranno sempre assicurarsi della loro identità personale.

Per mandare ad effetto le suaccennate determinazioni i comandanti dei distretti faranno pubblicare il 22 corrente mese, in tutti i comuni compresi nella circoscrizione del rispettivo distretto, un manifesto conforme al qui unito modello e di esso manderanno una copia a questo Ministero.

Il 12 febbraio i detti comandanti invieranno a questo Ministero un prospetto conforme al modello che fu ad essi comunicato, nel quale prospetto riassumeranno i dati relativi ai militari che si saranno presentati alla visita anticipata dal 1° gennaio corrente a tutto il 10 febbraio prossimo, avvertendo che vi dovranno comprendere anche le indicazioni ricevute circa i militari del rispettivo distretto, che si presentarono alla visita al comando di altro distretto militare in cui risiedono, ai termini della seconda parte del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Il 15 febbraio poi i comandanti dei distretti manderanno a questo Ministero la relazione particolareggiata prescritta con la citata circolare num. 142, circa il modo con cui sarà proceduta l'applicazione delle disposizioni relative alla visita anticipata di cui trattasi.

Roma, 13 gennaio 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

Sottufficiali in attesa d'impiego civile, i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato.

Secondo le disposizioni della legge sullo stato dei sottufficiali, state riportate anche nel Capo XIV del Testo unico della legge sul reclutamento del R. esercito, i sottufficiali raffermati con soprassoldo, i quali abbiano compiuto i 12 anni di effettivo servizio, possono invocare:

a) di essere ammessi ad impiego civile, rimanendo intanto sotto le armi senza vincolo di ferma, in attesa dell'impiego stesso, con l'annuo soprassoldo di L. 365, oppure

b) di restare alle armi con successive rafferme di un anno col soprassoldo stesso di L. 365.

Il regolamento sul reclutamento, ed il regolamento per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali, ammettono poi che quei sottufficiali, di cui alla lettera *a*), che non credono altrimenti di apirare ad impiego civile, possano ritirarne la domanda ed ottenere di essere ammessi a rafferme di un anno; e che i sottufficiali, di cui alla lettera *b*), al termine di ogni rafferma annuale, possano chiedere l'ammissione ad impiego civile rimanendo sotto le armi senza obbligo di ferma.

È accaduto però sovente che taluni sottufficiali i quali avevano chiesto l'impiego civile, ed erano in nota per ottenerlo, al momento poi che questo venne loro offerto, e sebbene fosse uno di quelli che avevano domandato, pure, o perchè non piaceva loro la residenza destinata, o per altro motivo ne rifiutarono la nomina, e preferirono rimanere alle armi, o in attesa dell'offerta di altro impiego tra quelli da essi domandati, od anche talvolta chiedendo di essere ammessi alla rafferma di un anno.

Ora questo modo di procedere non solo non è consentaneo al disposto della legge, ma costituisce un abuso che il Ministero non intende altrimenti di ammettere per l'avvenire; e viene perciò stabilito quanto appresso:

1° In relazione a quanto è consentito dalla legge e dal regolamento sulla concessione degl'impieghi ai sottufficiali:

a) coloro che ottennero rafferme di un anno col soprassoldo di L. 365 possono invocare nell'ultimo mese della rafferma la concessione di un impiego civile;

b) coloro che fecero domanda, e sono in nota per un impiego civile, possono chiedere di ritirare quella domanda e di essere ammessi a rafferme di un anno col soprassoldo suddetto.

2° Il sottufficiale in attesa d'impiego civile che rinunzi quando gli viene offerto l'impiego od uno degli impieghi che esso aveva domandato (o la residenza che aveva designata, se si tratta di domanda per l'impiego di scrivano od assistente locale) continuerà ad esser tenuto in nota per uno degli altri impieghi richiesti, *ma verrà licenziato dalle armi.*

3° I sottufficiali attualmente sotto le armi in attesa d'impiego civile dovranno, entro il mese di febbraio prossimo, far conoscere se intendono di rimanere in quella posizione, alla condizione di cui al numero precedente, ovvero se intendono di essere ammessi alla rafferma di un anno, rinunziando ad aspirare agl'impieghi civili.

4° In questa circostanza potranno i detti sottufficiali, come lo potevano finora, allargare la cerchia delle loro aspirazioni, e se sono già in nota, o facciano ora domanda per l'impiego di scrivano od assistente locale, dovranno espressamente indicare a quale residenza essi aspirano, avvertendo che, per questi ultimi due impieghi, potranno chiedere più località.

In tal caso, non accettando la residenza che prima fosse loro offerta fra quelle richieste, verranno come avanti è detto, licenziati dalle armi, pur continuando ad essere tenuti presenti per le altre residenze.

5° I sottufficiali che si valessero della facoltà di cui al precedente n. 4, allargando la cerchia delle loro aspirazioni ad altri impieghi saranno per questi presi in nota dalla data della nuova dimanda, in conformità al disposto dell'art. 12 n. 4 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi.

6° Con questa occasione si rende noto che l'impiego di aiutante postale è stato abolito e fintantochè non sarà provveduto al compenso i sottufficiali che trovansi in nota per tale impiego saranno inscritti per concorrere a quello di scrivano locale; onde, dovranno ora dichiarare per quali località preferiscano concorrere a quest'ultimo impiego.

7. Il Ministero si riserva di pubblicare fra breve la nota dei sottufficiali aspiranti ai vari impieghi civili in ordine di precedenza, per norma degl'interessati.

Roma, 16 gennaio 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

CIRCOLARE N. 13. — *Chiamata sotto le armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª categoria della classe 1872 e di quelli della classe 1871 rimasti in congedo illimitato a disposizione del Governo.*

Chiamata alle armi.

1. Gli uomini di 1ª categoria della classe 1872, e quelli di 1ª categoria della classe 1871 rimasti (giusta la circolare num. 19 dello scorso anno) in congedo illimitato a disposizione del Governo, saranno chiamati sotto le armi nei giorni 2, 4 e 7 marzo prossimo, fatta eccezione per quelli appartenenti ai distretti militari di Barletta, Bologna, Brescia, Campagna, Castrovillari, Ivrea, Mondovì, Palermo, Pesaro, Potenza, Rovigo, Siena, Trapani, Udine e Vercelli, i quali saranno chiamati, parte il 16 febbraio, e parte il 7 marzo.

2. Il manifesto per la chiamata sotto le armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e dovrà esserne subito inviato, per la pubblicazione, un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione di ciascun distretto.

Dello stesso manifesto saranno contemporaneamente spedite due copie al Ministero (Direzione generale leve e truppa), ed una ai prefetti ed ai sottoprefetti dei circondari compresi nel territorio del distretto, ed agli intendenti di finanza.

3. Per la chiamata dei suddetti militari sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, e dei capi II e III della istruzione complementare al regolamento stesso, tenuto conto delle modificazioni apportate al detto capo II coll'*Atto* n. 198 del 25 ottobre 1891.

4. I comandanti dei distretti accoglieranno le domande degli inscritti aspiranti al ritardo del servizio quali studenti universitari, osservando le prescrizioni del capo XV del regolamento sul reclutamento, tenuto conto delle modificazioni apportate al § 528 col Regio decreto n. 503 del 16 agosto 1891 (*Atto* N. 164).

5. Ad evitare che taluni militari chiamati alle armi incorrano involontariamente, per ignoranza od altre cause, nella diserzione, il Ministero raccomanda ai comandanti dei distretti di provvedere con la massima sollecitudine onde quelli che non si presentino nel giorno della chiamata sieno nel giorno stesso dati in nota all'arma dei carabinieri reali, a mente del § 159 della citata istruzione complementare, affinchè, se non ne siano impediti da legittimo motivo, possano giungere al distretto prima che trascorrano cinque giorni dalla chiamata stessa.

6. È fatta facoltà ai comandanti di distretto di concedere agli inscritti, durante la loro permanenza al distretto, brevi licenze di un giorno o due in quei casi ed in quelle misure che saranno reputate opportune, in modo che non vengano menomamente intralciate le operazioni relative all'assegnazione ed all'invio ai corpi degli inscritti stessi.

Ciascun comandante regolerà la concessione di tali licenze a seconda delle speciali condizioni del proprio distretto, per quanto concerne la viabilità e le distanze, e tenuto conto della brevissima permanenza che gli inscritti devono fare al distretto.

7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, due fratelli abbiano l'obbligo di presentarsi alle armi per effetto dell'attuale chiamata, i co-

mandanti dei distretti avranno presenti le disposizioni contenute nell'*Atto* n. 27 del 1892.

Assegnazioni ai corpi.

8. I corpi e le specialità di servizio a cui i distretti dovranno assegnare gl'inscritti, non che il numero di essi, saranno indicati in apposite tabelle numeriche, che il Ministero si riserva di far pervenire a ciascun distretto, ed a ciascun corpo, per mezzo del comandante del corpo d'armata.

Si avverte fin d'ora che tali tabelle furono, per questa leva, lievemente modificate per ciò che riguarda l'assegnazione all'artiglieria da costa e da fortezza, al genio, ai bersaglieri ed alla fanteria di linea, eccettuati i granatieri, e che quindi sono da considerarsi abrogate le indicazioni per tali assegnazioni resultanti dalle tabelle che fanno seguito all'istruzione complementare.

9. Le norme da seguirsi per le assegnazioni sono quelle stabilite nel capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, osservate sempre le modificazioni apportatevi coll'*Atto* 198 del 1891, ed in quanto non siano contrarie alle speciali disposizioni di cui nella presente circolare.

10. Questo Ministero ha determinato di riservarsi a stabilire, dopo la fine del secondo periodo della leva in corso, il numero degli inscritti della classe 1872 che, per effetto dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1892 n. 171, dovranno aver la ferma di due anni, e conseguentemente viene rimandata a dopo quel tempo la designazione individuale degl'inscritti per la detta ferma, in ragione del numero avuto in sorte.

Ma poichè, naturalmente, questa designazione dovrà cadere sugl'inscritti che ora risultano vincolati alla ferma di anni tre, e che estrassero relativamente un numero più alto, i comandanti di distretto, nel fare l'assegnazione degli inscritti della classe 1872 con tale ferma, cureranno che quelli i quali, per il numero estratto, sono compresi nell'ultima terza parte del contingente del rispettivo mandamento, siano proporzionalmente ripartiti, per quanto lo consentano le altre condizioni richieste, fra i diversi corpi reclutati dal distretto.

11. All'artiglieria, al genio, alle compagnie di sanità e di sussistenza saranno assegnati solamente inscritti della classe 1872 con ferma di tre o di due anni. I comandanti dei distretti si asterranno quindi dall'inviare all'esperimento, proporre, od assegnare come operai, telegrafisti, specialisti, ferrovieri, aiutanti di sanità, infermieri, panettieri, mugnai o macellai, inscritti della classe 1872 cui, per essere rivedibili, già spetti la ferma di un anno, o inscritti della classe 1871 rimasti in congedo illimitato.

Nelle segnalazioni da farsi per le specialità anzidette, a termini del capo V della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e secondo le norme contenute nella presente circolare, i succennati comandanti indicheranno sempre la ferma (di tre anni oppure, se rivedibile, di due anni) alla quale è vincolato ciascun inscritto.

12. Ai termini del n. 5 del manifesto per le ammissioni nei plotoni allievi ufficiali di complemento, annesso alla circolare n. 117 del 4 ottobre 1892, gli inscritti della classe 1872, e quelli della classe 1871 rimasti in congedo illimitato, non che gli studenti di università stati già ammessi a ritardare il servizio e che debbono imprenderlo con la classe 1872, se desideravano essere ammessi nei plotoni anzidetti, avrebbero dovuto presentarne domanda ed imprendere il servizio nei mesi di novembre e dicembre scorsi.

Ora potendo essere avvenuto che taluno, o perchè ammalato, o per qualsiasi altra ragione, non abbia potuto conseguire in tempo l'ammissione suddetta, questo Ministero determina che tutti coloro che al momento della chiamata alle armi della classe 1872 comprovino di possedere i titoli di studio richiesti per l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali di complemento (compresa anche la scuola di applicazione di sanità militare), ovvero che, non avendo i detti titoli dichiarino di sottoporsi al prescritto esame di cultura generale e vi ottengano la voluta idoneità, siano lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi al 1° novembre di quest'anno, allorchè saranno nuovamente aperte le ammissioni nei mentovati plotoni.

13. *Carabinieri Reali.* — Pei carabinieri Reali non viene stabilito preventivamente il numero di domande che ciascun comandante di distretto può accettare; potranno quindi essere ammessi nell'arma *senza limite di numero* tutti coloro, sia della classe 1872 che della classe 1871, i quali ne facciano domanda e che, oltre ad avere i requisiti fisici voluti, soddisfino alle altre condizioni richieste.

Saranno, nel resto, osservate le disposizioni di cui al capo V, lettera *b*) dell'istruzione complementare succitata

14. *Granatieri.* — A modificazione dei §§ 50, 51, 52 e 53 della predetta istruzione complementare, resta abolita, per l'assegnazione ai granatieri, ogni segnalazione al Ministero.

I comandanti di distretto assegneranno essi direttamente al reggimento granatieri, indicato per ciascun distretto nella tabella allegato n. 1 dell'istruzione complementare predetta, tutti gli inscritti, di qualsiasi ferma e classe, con statura di metri 1,75 1/2 o più, non assegnabili alle armi ed ai corpi speciali.

Gli inscritti con statura da m. 1,75 a 1,75 1/2 che, giusta i §§ 52 e 53 della istruzione sovra ricordata, erano compresi fra quelli che dovevano essere trattenuti ai distretti e segnalati al Ministero, saranno invece assegnati senz'altro alla fanteria di linea. Di questi inscritti però sarà tenuta nota da ciascun distretto.

Ove occorra, il Ministero si riserva di disporre perchè dai corpi, a cui saranno stati assegnati, essi siano trasferiti ai reggimenti granatieri, qualora le assegnazioni a questi reggimenti riescano deficienti; come si riserva di disporre che parte degli inscritti assegnati ai granatieri, siano trasferti ad altri reggimenti di fanteria di linea, a cominciare da quelli di statura relativamente inferiore, qualora le assegnazioni fossero riuscite esuberanti.

15. *Fanteria di linea.* — Nell'intendimento di migliorare il reclutamento della fanteria di linea, fu già prescritto, col § 54 della istruzione complementare, che debbano essere destinati a quest'arma tutti gli uomini che abbiano statura inferiore a m. 1,64, ad eccezione soltanto di quelli da destinarsi agli alpini ed ai cavalleggieri, od al genio, secondo è stabilito per questi ultimi dal n. 24 della presente circolare.

Dovrà però avvertirsi che gli inscritti da assegnarsi alla fanteria di linea abbiano piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori perfettamente sani e ben conformati, ed una forza muscolare sufficiente per resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento e dell'armamento.

Siccome poi, a senso dello stesso § 54, a complemento della quota fissata, devono essere assegnati ai reggimenti di fanteria di linea gli inscritti con statura di m. 1,64, o superiore, che rimangono disponibili dopo compiute le assegnazioni agli altri corpi, avranno presenti i distretti che tale assegnazione non deve assolutamente esser fatta col criterio di lasciare alla fanteria di linea solo gli uomini relativamente meno validi al servizio.

I comandanti di distretto porranno perciò il maggiore studio a che la assegnazione alla fanteria di linea sia fatta in modo da rispondere pienamente alla importanza che deve essere data a quest'arma.

16. *Distretti militari.* — Ferma restando la disposizione del § 40 della istruzione precitata, dovrà avvertirsi di non assegnare alle compagnie permanenti dei distretti inscritti che abbiano difetti ai piedi che li possano rendere meno resistenti alle marce; questi inscritti dovranno, preferibilmente, essere assegnati alla cavalleria od al treno.

Nell'intendimento poi di diminuire gradatamente il numero dei sottufficiali addetti a lavori di scritturazione, i comandanti dei distretti sono autorizzati ad assegnare alle proprie compagnie permanenti, per adoperarli come scritturali negli uffici, due inscritti che siano alunni in carriera ecclesiastica, scegliendoli tra quelli aventi migliore calligrafia.

Ad essi dovrà esser data, durante il servizio alle armi, l'istruzione dei portaferiti, ed all'atto dell'invio in congedo illimitato transiteranno alle compagnie di sanità.

17. *Cavalleria.* — Il rapporto con cui, giusta il § 69 dell'istru-

zione sopra citata, deve effettuarsi il riparto fra i mandamenti della quota di cavalleria stabilita per ciascun distretto è dell' 8,18 per cento.

Tale rapporto è stato calcolato sul numero degli inscritti della classe 1872 vincolati alla ferma di anni tre, senza tener conto della possibile assegnazione di una parte di essi alla ferma di due anni; ed il riparto fra i mandamenti della quota di cavalleria deve pertanto farsi in base al numero d'inscritti di 1ª categoria della classe 1872 con ferma di tre anni arruolati in ogni mandamento.

18. Gli inscritti di 1ª categoria della classe 1872 che abbiano preso volontariamente servizio nell'arma di cavalleria, colla ferma di tre anni, in applicazione delle circolari n. 154 del 1891 e 147 del 1892, saranno computati nella quota che il mandamento rispettivo deve fornire all'arma predetta, e andranno perciò in deduzione della quota stessa.

19. La designazione personale obbligatoria per il servizio di cavalleria deve cadere esclusivamente sugli uomini cui già non spetti, come rivedibili, la ferma di anni due od uno.

Quelli perciò che sono già ascritti, come rivedibili, alla ferma di due anni o di uno non potranno essere compresi di *autorità* nella detta designazione, nemmeno nel caso che, pel numero avuto in sorte nella estrazione della leva della loro classe di nascita, fosse loro spettata, in detta leva, l'assegnazione alla cavalleria.

Per l'assegnazione obbligatoria alla cavalleria il § 71 della istruzione complementare deve quindi intendersi applicabile, quanto agli inscritti di leve precedenti, solo agli omessi scoperti, ai capilista arruolati per alcuna delle disposizioni penali e disciplinari contemplate nel Capo XV della legge sul reclutamento e, quando loro fosse spettata pel numero avuto in sorte nella leva della loro classe di nascita, anche ai rimandati di leve precedenti, ai renitenti ed agli studenti ritardatari a senso dell'art 120 della legge predetta.

20. Quelli tra gli anzidetti inscritti che, per essere già stati dichiarati rivedibili, siano vincolati alla ferma di due anni o di uno e che, avendo i requisiti fisici voluti, chiedessero volontariamente, di servire nell'arma di cavalleria vi saranno ammessi colla ferma di anni tre, in analogia all'art. 3 della legge 28 giugno 1891 n. 316.

Gli inscritti però colla ferma d'anni tre, ai quali non spettasse l'assegnazione alla cavalleria e la richiedessero volontariamente, dovranno assumere la ferma d'anni quattro.

21. Tutti coloro ai quali non spetti l'assegnazione alla cavalleria e la chiedano volontariamente, dovranno sottoscrivere una domanda in cui dichiarino di esser disposti a commutare la loro ferma rispettiva in quella di quattro anni o di tre a seconda de' casi.

Tali domande saranno poi, se accettate, inviate dai distretti ai comandanti dei reggimenti di cavalleria unitamente ai fogli matricolari mod. n. 59, sui quali i detti comandanti faranno poi inscrivere la variazione di assegnazione colla indicazione della ferma intrapresa.

22. *Artiglieria da costa e da fortezza.* — Gli uomini assegnati alle brigate dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, saranno dai distretti avviati direttamente alle sedi delle brigate stesse

23. *Genio.* — Anche per tutti i reggimenti del genio le assegnazioni degli inscritti, da ora in poi, verranno fatte per brigata, sicchè gli uomini saranno dai distretti avviati alla sede della brigata secondo la tabella di assegnazione che il ministero farà loro comunicare.

24. *Zappatori.* — Alla specialità zappatori, ferma rimanendo la statura minima di m. 1,64 pei contadini e terrazzieri, com' è stabilita dal § 86 dell'istruzione precitata, potranno essere assegnati uomini con statura inferiore purchè esercitino uno degli altri mestieri indicati nel paragrafo stesso.

25. *Telegrafisti-trasmettitori.* — Terminato l'esperimento di cui al § 88 della istruzione complementare, i comandanti di distretto assegneranno direttamente alle brigate zappatori-telegrafisti del 3° genio indicate nelle tabelle di assegnazione, oltre ai telegrafisti dello Stato, tutti gli aspiranti che avranno riportato la classificazione con punti da 3 a 5.

Potendo però avvenire che, con tali inscritti non si giunga a completare la quota occorrente di telegrafisti trasmettitori, i distretti si asterranno dall'assegnare ad alcun corpo gli inscritti che riportarono la classificazione di 1 oppure di 2 punti, e segnaleranno subito telegraficamente al comandante del 3° reggimento genio:

a) il numero degli aspiranti assegnati perchè ebbero dai 3 ai 5 punti di classificazione;

b) il numero di quelli trattenuti ai distretti con 1 o 2 punti.

Il detto comandante, riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se questi ultimi inscritti debbano, oppur non, essere assegnati al reggimento e, ove occorra, in quale proporzione.

Pel caso infine, che anche con tal mezzo non si possa completare la quota voluta, i distretti di Bari, Bologna, Caserta, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Venezia e Verona terranno a disposizione dieci inscritti ciascuno con ferma di tre anni e compresi possibilmente nei primi due terzi del contingente del rispettivo mandamento. Questi inscritti saranno scelti tra gli studenti e in genere tra quelli che per la loro coltura diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti-trasmettitori frequentando la relativa scuola.

Nel fare ai precitati distretti la comunicazione prescritta nel comma precedente, il comandante di detto reggimento farà loro conoscere se gli inscritti di cui trattasi debbano, oppur non, esser destinati alle brigate zappatori telegrafisti, e, nel caso affermativo, in quale proporzione. Quelli pertanto che non dovranno essere assegnati saranno dai distretti distribuiti fra le altre armi e corpi.

Colle disposizioni contenute in questo numero rimangono abolite le segnalazioni che per il § 90 della istruzione complementare dovevano dai comandanti di distretto essere fatte al Ministero.

26. *Specialisti.* — I distretti destineranno direttamente alla brigata specialisti del 3° reggimento genio gli inscritti non assegnabili alla cavalleria già addetti come operai nelle officine elettriche, ai laboratori di precisione ed agli stabilimenti chimici, astenendosi perciò dal fare al Ministero le segnalazioni indicate al § 92 della istruzione complementare.

Quanto ai macchinisti i distretti si atterranno alle norme del seguente n. 28.

27. *Ferrovieri.* — I distretti destineranno direttamente alla brigata ferrovieri gli inscritti colla ferma d'anni tre non assegnabili alla cavalleria, non che quelli colla ferma d'anni due che abbiano lavorato nella costruzione delle ferrovie ordinarie ed economiche (tramways a vapore) come falegnami, carpentieri, armatori di linee, muratori, minatori o fabbri, o che siano stati addetti all'esercizio di dette ferrovie come macchinisti, allievi macchinisti, fuochisti, meccanici, cantonieri, conduttori di treni, deviatori, ecc.

Tali inscritti potranno essere assegnati alla predetta brigata anche se siano soltanto apprendisti in quei mestieri.

Pel caso poi che coi detti inscritti non si giunga a completare la quota voluta, i distretti di Alessandria, Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Treviso terranno a disposizione dieci inscritti ciascuno (di cui nove con ferma di tre anni ed uno con ferma di due) aventi i requisiti fisici e la statura voluta pei pontieri ed esercenti alcuno dei mestieri richiesti pei zappatori.

L'assegnazione di tali inscritti sarà regolata direttamente dal comandante del 4° reggimento genio, ed a tale effetto i distretti indicheranno subito ad esso telegraficamente il numero degli inscritti già assegnati quali addetti alla costruzione od all'esercizio delle ferrovie. Il prefato comandante, riunite tutte le comunicazioni, farà conoscere ai distretti di cui nel precedente comma se debbono, oppur non, essere destinati al 4° reggimento genio e, ove occorra, in quale proporzione gli inscritti trattenuti a disposizione. Gli altri verranno assegnati ad altre armi o corpi.

Colle prescrizioni di cui sopra rimangono abolite le segnalazioni da farsi al Ministero giusta il § 97 della istruzione complementare.

28. *Operai per le armi di artiglieria e del genio.* — I comandanti dei distretti faranno sottoporre all'esperimento nei modi stabiliti tutti gli inscritti i quali comprovino di esercitare uno dei mestieri indicati nel § 100 della istruzione complementare.

Una volta compiuto tale esperimento, i detti comandanti faranno direttamente l'assegnazione degli inscritti riconosciuti idonei nei mestieri di *armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, calderai, falegnami, legnaiuoli, carradori, verniciatori*, nelle proporzioni e secondo la specialità indicata dal Ministero nelle rispettive tabelle numeriche di assegnazione.

Nella assegnazione di tali inscritti, i comandanti di distretto prenderanno per base esclusivamente i risultati dell'esperimento, e procureranno che alle compagnie operai d'artiglieria siano specialmente assegnati inscritti che riportarono la classificazione di *ottimo, più che buono* o *buono*.

Per l'assegnazione degli inscritti *litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, bottai, segatori, coloritori, sellai, stagnai, orologiai e macchinisti* nulla è innovato al sistema stabilito dal capo V, lettera *m*) della istruzione complementare, e sarà perciò tale assegnazione regolata dal Ministero come pel passato.

Per tale ragione, mentre a riguardo di questi ultimi inscritti è necessario che siano fatte al Ministero le segnalazioni di cui al § 101 della ora detta istruzione, e perciò si dovrà spedire alle direzioni o stabilimenti di artiglieria l'elenco in triplice copia degli inscritti avviati all'esperimento, si rende inutile di fare le segnalazioni stesse per gli inscritti di cui al secondo capoverso del presente numero; per questi ultimi quindi i comandanti di distretto invieranno alle direzioni territoriali e stabilimenti d'artiglieria incaricati dell'esperimento un elenco a parte in duplice copia. Le direzioni territoriali e gli stabilimenti d'artiglieria restituiranno poi al distretto una delle dette copie, debitamente completate, ritenendo per sè l'altra, e per quelli di cui al precedente capoverso invieranno la terza al Ministero.

29. *Compagnie di sanità.* — A modificazione delle disposizioni contenute nei §§ 107 e seguenti della istruzione complementare, la assegnazione degli aspiranti aiutanti di sanità e degli infermieri sarà direttamente effettuata dai comandanti di distretto, in base alle quote fissate dal Ministero nella relativa tabella numerica di assegnazione, ed analogamente a quanto si pratica pei portaferiti.

Nella designazione personale degli inscritti da assegnare per le dette specialità si dovrà dar la preferenza ai laureati ed agli studenti in medicina e farmacia, e quindi si seguirà strettamente l'ordine di precedenza stabilito dal § 112 della citata istruzione, in modo che, come aspiranti aiutanti di sanità, dopo i laureati o studenti in medicina o farmacia, siano anzitutto assegnati i flebotomi, poi gli inscritti, in carriera ecclesiastica (dando la precedenza a quelli insigniti degli ordini maggiori, e salvo il disposto del precedente n. 15) e via dicendo.

Quanto agli altri studenti, si darà la precedenza a quelli di liceo, di istituto tecnico e successivamente a quelli di ginnasio o di scuola tecnica.

Riguardo poi ai militari studenti ritardatari si assegneranno solamente quelli che siano laureati in medicina od in farmacia o che siano negli ultimi corsi della facoltà di medicina od abbiano compiuto il 3° anno di farmacia. I laureati in altre facoltà non potranno esservi ammessi.

30. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sanità, i distretti presso i quali rimasero disponibili degli inscritti che, per esser in eccedenza alle quote stabilite, non poterono trovar posto nelle compagnie stesse, interrogheranno detti inscritti se siano disposti ad accettare eventualmente la destinazione in una compagnia dipendente da altro corpo d'armata; quelli che accetteranno, saranno trattenuti al distretto e segnalati subito numericamente al Ministero, con telegramma, distinguendo, beninteso, gli aspiranti aiutanti dagli infermieri.

I distretti invece che, per insufficienza di inscritti aventi i requisiti voluti, non poterono completare le quote stabilite, indicheranno subito al Ministero telegraficamente il numero delle deficienze verificatesi, sia negli aspiranti aiutanti che negli infermieri.

I distretti infine che poterono completare la quota, assegnando tutti i richiedenti, daranno di ciò egualmente avviso al Ministero con speciale comunicazione telegrafica.

Il Ministero, riunite tutte le segnalazioni, provvederà poi per il ripianamento delle deficienze, in modo che ogni compagnia riceva tutto il contingente necessario, e disporrà perchè gli inscritti rimasti disponibili dopo il ripianamento siano destinati ad altri corpi.

Nella designazione personale degli inscritti da assegnare per il ripianamento stesso i comandanti di distretto seguiranno l'ordine di precedenza indicato nel n. 29.

31. *Compagnie di sussistenza.* — A modificazione delle disposizioni contenute nei §§ 116 e seguenti dell'istruzione complementare, ed a somiglianza di quanto si è disposto per le compagnie di sanità, anche per quelle di sussistenza l'assegnazione sarà fatta direttamente dai comandanti di distretto nelle proporzioni stabilite nella relativa tabella numerica di assegnazione.

Nella designazione personale degli inscritti da assegnare come panattieri o macellai si terrà conto del grado di abilità da questi dimostrato nell'esperimento di cui ai §§ 119 e 123 della istruzione suddetta.

32. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandanti di distretto si atterranno, relativamente alle segnalazioni ed alle altre incumbenze, a quanto è stabilito dal n. 30 per le compagnie di sanità, astenendosi però dall'interrogare gl'inscritti rimasti disponibili dopo l'assegnazione se intendono o non di essere destinati a compagnie di altri corpi d'armata, non essendo in loro facoltà di fare alcuna scelta, ma segnalandoli tutti numericamente e per telegramma, al Ministero.

33. *Rendiconto delle assegnazioni.* — Alla dimostrazione del risultato della chiamata alle armi, annessa al modello *A* della istruzione complementare, è sostituita la seguente, nella quale, è ovvio avvertire, che nel numero dei riformati e dei rivedibili dovranno essere compresi anche gl'inscritti stati dichiarati tali in rassegna speciale, in seguito alle visite anticipate di cui nelle circolari n. 142 dello scorso anno e n. 9 dell'anno corrente.

Dimostrazione del risultato della chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1872.

Contingente dei circondari compresi nel territorio del distretto . . .		. . . .
Già vincolati al servizio militare come ufficiali, allievi negli istituti militari, volontari ordinari e di un anno ed arruolati nel 2° periodo della scorsa leva per conto di quella in corso .	. . . .	
« Ammessi al ritardo del servizio per l'art. 120 della legge . . .	. . . .	
« Lasciati in congedo illimitato per aver chiesto al loro presentarsi alle armi l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali ed essere stati trovati nelle volute condizioni	. . . .	
« Morti	. . . .	
« Riformati e rimandati rivedibili in rassegna, assegnati o passati alla 3ª categoria dopo la chiusura della sessione.	. . . .	
« Mancanti alla chiamata per giustificato motivo	. . . .	
« Mancanti senza giustificato motivo .	. . . .	
« Guardie di finanza	. . . .	
« Rimasti in forza al distretto in attesa di rassegna o perchè in osservazione all'ospedale o per altra causa.	. . . .	
Totale . . .	. . . .	————
« Differenza corrispondente al numero degli assegnati come dalla prima pagina del modello ». . . .		

34. Unitamente al modello A predetto, i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero un secondo prospetto conforme allo stesso modello A indicante le assegnazioni fatte degli iscritti di 1ª categoria della classe 1871 rimasti in congedo illimitato, in confronto alle quote preventivamente stabilite.

35. Il modello C dell'istruzione complementare sarà poi dai comandanti di distretto inviato otto giorni dopo la fine del secondo periodo della leva, e ad esso verrà unita una dimostrazione del risultato della chiamata alle armi, analoga a quella del precedente n. 33. Il detto modello comprenderà perciò i dati rimasti accertati al termine del secondo periodo della leva.

Tanto nel modello C che nel modello A sarà abolita la colonna riservata agli inscritti arruolati nel secondo periodo della leva, giacchè, non dovendo essi andar più in conto della leva successiva, non vi è ragione di farne una dimostrazione a parte.

Saranno invece, negli anzidetti modelli A e C, distinti in apposite colonne gli inscritti con ferma di tre anni, da quelli con ferma di due o di uno perchè rivedibili.

Invio ai corpi.

36. Per l'invio dei detti militari ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo VII della citata istruzione complementare, tenendo anche conto delle seguenti avvertenze.

37. I distretti nei quali la chiamata della leva ha luogo in una sola volta cominceranno l'invio delle reclute ai corpi nel giorno 12 marzo. I distretti nei quali la chiamata si effettuerà in due volte, inizieranno l'invio della prima parte delle reclute nel giorno 24 febbraio, e quello della seconda parte nel giorno 12 marzo predetto.

38. L'invio delle reclute ai corpi verrà fatto secondo ordini di movimento che saranno trasmessi a ciascun distretto dal Ministero.

39. Dovranno in occasione di tale invio essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute dei militari. Epperlanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, per quanto è prescritto dal § 149 dell'istruzione complementare, ritarderanno l'invio, trattenendoli al distretto, di quelli inscritti che al momento della partenza non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

40. I comandanti dei distretti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche, e perchè esigano dagli inscritti d'indossare costantemente, oltre al farsetto a maglia, anche il cappotto o mantellina o pastrano.

41. Sarà cura dei comandanti dei presidii dove devono pernottare inscritti di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero degl'inscritti siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Disposizioni amministrative.

42. Le norme speciali da osservarsi per l'amministrazione degli inscritti sono inserte nel regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito.

Pel trattamento degli inscritti saranno pure osservate dai distretti le prescrizioni stabilite dagli *Atti* 59 del 1889 e 207 del 1890.

I drappelli d'inscritti, che debbono fare un percorso continuato in ferrovia oltre le 24 ore, riceveranno, nelle stazioni di vettovagliamento, una razione di caffè caldo in conformità del § 2003 del regolamento di amministrazione.

Si richiamano a questo riguardo le prescrizioni contenute nei paragrafi 2006, 2008, e 2011 del regolamento stesso, tanto per ciò che si riferisce alle comunicazioni telegrafiche da farsi alle stazioni di vettovagliamento, per cura dei distretti e dei comandanti di drappello, quanto per ciò che riflette il pagamento delle razioni di caffè sopra dette, da eseguirsi complessivamente dai capi drappello anzichè dai singoli individui.

I distretti avvertiranno inoltre che nei *Ruolini di marcia* modello n. 720 da rilasciarsi per gl'inscritti indrappellati a senso del § 1836, venga indicato, anzi che il giorno fino al quale furono soddisfatti di soldo, il giorno sino a cui vennero provvisti d'ogni loro avere per conto dei distretti, compresi, cioè, i giorni di viaggio pei quali si corrispose l'indennità di trasferta.

Finalmente, quanto al pagamento dei trasporti sulle ferrovie e sul mare, si avranno presenti le disposizioni date coll'*Atto* 72 del 1891.

43. La spesa dei libretti personali distribuiti dai distretti agli inscritti, a norma del § 1892 del regolamento d'amministrazione, è a carico della massa generale dei distretti stessi, giusta il § 108 dell'*Atto* 131 del 1889.

44. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti di corredo da distribuirsi agli inscritti.

45. I comandanti dei distretti faranno distribuire la coperta da campo giusta il prescritto dal § 1976 del regolamento di amministrazione agli inscritti, quando per recarsi al corpo debbano fare traversate di mare o passare una o più notti in ferrovia, od esporsi a rapidi cambiamenti di temperatura.

La stessa disposizione sarà pure osservata dai corpi per gli uomini di truppa comandati in accompagnamento degli inscritti.

46. Gli inscritti saranno alloggiati sul piede ordinario di caserma, dove ciò sia possibile, e in caso contrario con paglericcio a terra e coperta.

47. *I libretti del tiro* per gl'inscritti, dovendo essere provveduti dai corpi, i distretti si asterranno dal distribuirli.

Roma, 20 gennaio 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

Seguono gli Allegati *numeri 1 e 2.*

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè N. 904199 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 350, al nome di Ottolenghi *Ugo*, Giuseppe, Vittorio e Riccardo di Moisè, minori, sotto l'amministrazione del padre e prole nascitura da quest'ultimo, domiciliati in Acqui, con vincolo di usufrutto a favore di Moisè Ottolenghi fu Salvador Moisè, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ottolenghi *Salvatore-Moisè-Ugo*, Giuseppe, Vittorio e Riccardo di Moisè, minori, sotto l'amministrazione del padre e prole nascitura da quest'ultimo, domiciliati in Acqui, con vincolo di usufrutto a favore di Moisè Ottolenghi fu Salvador Moisè, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 773876 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 30, al nome di Norzia Vittorio di Basilio, minore, sotto la patria potestà del padre;

n. 773877 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 30, al nome di Norzia Teresa di Basilio, minore, ecc., come sopra;

n. 773878 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 30, al nome di Norzia Luigia di Basilio, minore, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Norgia Vittorio, Norgia Teresa e Norgia Luigia di Basilio, minori ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 259951 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 77011 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 85, al nome di Lup*inocci* Filippo di Francesco, domiciliato in Cosenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lup*inacci* Filippo di Francesco, domiciliato in Cosenza, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: nn. 698951 e 698952 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 500 ognuna, al nome di Cortellona Alceste Pietro fu Vincenzo, domiciliato a Mortara, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cortellona Pietro-Vittorio detto Alceste fu Vincenzo, ecc. ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: num. 817820 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 130 annue, al nome di Pinto Elvira, nubile, Roberto e Raffaele fu Angelo minori sotto la patria potestà della madre Perrotti Angelina, domiciliati a Salerno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pinto Elvira, nubile, Alberto e Raffaele fu Angelo Maria, minori ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 gennaio 1893

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N.768193 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L.15 annue, al nome di Di Vilio Maria-Grazia e Nicoletta fu Carmine, minori sotto a patria potestà della madre Patricelli Maria-Antonia, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Vilio Maria-Grazia e Maria-Girolama fu Carmine, minori ecc. come sopra, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 89911 e N. 90838 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 260 la prima e L. 35 la seconda, al nome di Vito Giorgio di Vincenzo, domiciliato in Castelvetrano (Trapani), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Giorgio Vito di Vincenzo ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè nn. 100833 e 572414 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 360 la prima e di L. 1000 la seconda, al nome di Casto Ernesto, Andrea, Irene, Adelaide e Maria fu Giuseppe, domiciliati in Voghera, minori sotto la legale amministrazione della loro madre Francesca Biglieri, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Casto Ernesto, Andrea, *Maria-Rosa-Margherita-Irene*, Maria-Adelaide-Giuseppina e Maria fu Giuseppe, ecc. ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 9 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 851468 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 400, al nome di Bressij Rosina, Angelina, Pietro, Giovanni-Battista e Marco Antonio fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Rolando Paolina vedova Bressij domiciliati in Saluzzo (Cuneo);

N. 894416 per la rendita di L. 130 a favore di Bressij Rosa, Carolina, Angelina, Pietro, Giovanni-Battista e Marco-Antonio fu Angelo, minori (come sopra) con annotazione di vincolo di usufrutto a favore della detta Rolando Paolina;

N. 922849 per la rendita di L. 300 a favore di Bressij Rosina, Angelina, Pietro, Giovanni-Battista e Marco-Antonio fu Angelo, minori (come sopra) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bressij Carolina, Angelina, Pietro, Giovanni Battista e Marco-Antonio fu Angelo, minori (come sopra) veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

N. 31811 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 30 dicembre 1888 n. 5874, colla quale vennero dichiarati di pubblica utilità i lavori del raddoppio binario della ferrovia Roma-Napoli, richiesti d'urgenza nell'interesse militare;

Veduto il decreto prefettizio 21 maggio 1892 n. 20185, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data luglio 1892, coi numeri 21013-21014, constatanti l'avvenuto deposito della somma dovuta ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili, descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Ferentino, notificato ai proprietari interessati, all'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Frosinone per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Ferentino provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di Usciere comunale.

Roma, 12 gennaio 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. De Souza Annie ved. Filipponi Ronconi fu Thomas Michele, domiciliata in Roma.

Terreno seminativo nudo in vocabolo Monte Trave, descritto al catasto sezione 4ª, coi numeri 100, 591, 98 e 599 di mappa, confinante Tenitori, rimanente proprietà e Prelatura Tani.

Superficie in m.q. da occuparsi: 801,55.

Indennità stabilita L. 174,43.

2. De Souza Annie ved. Filipponi Ronconi fu Thomas Michele, domiciliata in Roma.

Terreno seminativo nudo in vocabolo Cornazzano, descritto al catasto sez. 4ª, coi numeri 202, 203, 636, 228 di mappa, confinante Ceccumelli, rimanente proprietà, Pilotti e Bianchi

Superficie in m.q. da occuparsi: 2052,89.

Indennità stabilita L. 402,81.

Registrato a Ferentino, il 15 gennaio 1893, vol. 14, num. 388 — Gratis.

Il Ricevitore
CACCIATORE.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 25 gennaio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1|4 coperto	—	1 2	— 7 6
Domodossola	sereno	—	2 8	— 6 5
Milano	nebbioso	—	0 2	— 7 2
Verona	sereno	—	5 6	— 6 2
Venezia	1|4 coperto	calmo	2 9	— 6 0
Torino	sereno	—	— 1 6	— 7 3
Alessandria	sereno	—	— 1 8	—11 0
Parma	—	—	—	— 6 7
Modena	1|4 coperto	—	— 1 6	— 6 9
Genova	coperto	calmo	7 0	5 0
Forlì	1|4 coperto	—	1 6	— 5 0
Pesaro	1|2 coperto	legg. mosso	2 0	— 7 7
Porto Maurizio	1|4 coperto	mosso	10 4	6 0
Firenze	coperto	—	5 0	— 3 2
Urbino	coperto	—	1 8	— 6 1
Ancona	1|4 coperto	calmo	3 6	— 1 0
Livorno	3|4 coperto	calmo	6 0	— 0 4
Perugia	coperto	—	1 1	— 3 2
Camerino	1|2 coperto	—	2 2	— 3 2
Chieti	sereno	—	2 4	— 7 0
Aquila	1|2 coperto	—	— 1 5	— 8 1
Roma	q. sereno	—	7 5	— 2 2
Agnone	sereno	—	0 2	— 5 1
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	legg. mosso	4 4	0 2
Napoli	sereno	calmo	4 3	0 1
Potenza	1|4 coperto	—	— 1 5	— 7 0
Lecce	coperto	—	3 2	— 1 0
Cosenza	1|4 coperto	—	4 4	— 1 6
Cagliari	sereno	calmo	14 8	8 0
Reggio Calabria	sereno	legg mosso	9 0	5 2
Palermo	sereno	mosso	11 4	— 0 2
Catania	sereno	calmo	8 2	1 4
Caltanissetta	sereno	—	4 0	— 0 5
Siracusa	1|4 coperto	mosso	10 6	3 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 25 gennaio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì		766.4
Umidità relativa a mezzodì		42
Vento a mezzodì	Nord debole.	
Cielo	coperto.	
Termometro centigrado	Massimo	8,°6.
	Minimo	2,°2 sotto zero.

Pioggia in 24 ore:

Li 25 gennaio 1893.

In Europa depressione intorno alla Scandinavia, pressione elevata al centro della Russia, sulla Francia e penisola iberica. Bodo 738; Germania settentrionale 758; Mosca 771; Zurigo 772, Tolosa 773; Madrid 774 mill.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a dodici millimetri allo estremo Sud; disceso un millimetro al Nord; venti qua e là freschi settentrionali al centro e Sud, leggera nevicata a Lecce ed a Malta; temperatura leggermente aumentata al centro.

Stamane: cielo sereno in Sicilia e qua e là altrove; venti del quarto quadrante, sensibili al Sud del continente, deboli altrove.

Barometro 765 alto Adriatico, 766 Torino, 762 Sardegna, 769 Sicilia.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche pioggia o nevicata; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 25 gennaio 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2 5.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di giovedì 22 dicembre, che è approvato.

PATERNOSTRO, BOCCHIALINI, SIMONELLI, D'AGATA, PISANI e SENISE, giurano.

PRESIDENTE annunzia che la Corte dei conti ha comunicato un elenco di decreti registrati *con riserva*; e che il Ministero dell'interno ha trasmesso un elenco di Consigli comunali disciolti.

Commemorazione del deputato Francesco Tozzoli.

PRESIDENTE. Col più vivo rammarico adempio al doloroso ufficio di partecipare alla Camera la morte del deputato Francesco Tozzoli avvenuta in Napoli il 15 del corrente mese.

Benchè da poco tempo facesse parte di questa Assemblea, essendovi entrato con la presente Legislatura, quale rappresentante del Collegio di Lacedonia, pure egli già aveva saputo conquistare, presso i colleghi di ogni parte della Camera, largo tesoro di stima e di affetto, che ne faranno deplorare più amaramente l'immatura perdita.

E, se fra noi non aveva ancora avuto campo di spiegare e far apprezzare le elette doti della sua mente e del suo carattere, tuttavia quelli di noi che ebbero la fortuna di conoscerlo più da vicino, in lui sicuri pronosticavano una brillante carriera parlamentare, alla quale egli, giovane ancora, giungeva preparato dalle notevoli prove fatte nell'Amministrazione della nativa Calitri e della Provincia di Avellino.

Lo specchiato suo patriottismo, nel quale egli seguiva le nobili tradizioni paterne, lo zelo ed il disinteresse con cui sempre si era dedicato alla cosa pubblica, lo avevano designato nelle ultime elezioni allo spontaneo suffragio dei suoi concittadini, che in lui piangono perduta una delle loro più belle speranze.

Alla memoria di questo giovane e valente collega, che nelle pubbliche Amministrazioni e nell'avvocatura aveva rivelato somma rettitudine di carattere e vigoroso ingegno, io rendo, interprete dei sentimenti di tutti voi, un tributo del più profondo rimpianto. (Approvazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE dà lettura delle seguenti interrogazioni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri sui propositi del Governo, circa il riordinamento delle scuole italiane all'estero, e circa la sorte degli insegnanti licenziati in seguito alla soppressione di alcune di quelle scuole.

« Mezzacapo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sui criteri della Commissione centrale per le imposte dirette relativi all'accertamento dei redditi fabbricati, in Roma, e sulla legittimità di un accertamento straordinario perchè al reddito attuale effettivo sia ragguagliata l'imposta.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro delle finanze se credono equo che la tassa fabbricati si riscuota in alcune grandi città in base all'accertamento fatto prima che scoppiasse la crisi edilizia, e se credono opportuno non ritardare più oltre il tante volte annunciato esonero temporaneo della tassa di passaggio pei fabbricati.

« Tittoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per conoscere se sia vero che siansi constatate tali irregolarità in qualche istituto di emissione da determinare un nuovo indirizzo nella politica bancaria del Governo.

« Di Rudinì ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e il ministro guardasigilli sulle cause che determinarono il Governo a denunziare all'autorità giudiziaria il senatore Bernardo Tanlongo, e ad autorizzarne l'arresto.

« Comandini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro del tesoro sui criteri che hanno indotto il Governo ad affrettare la fusione degli istituti di credito per azioni, mentre dura tuttora l'inchiesta governativa sui medesimi.

« Socci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, se o quando verrà pubblicato l'elenco di cui parla l'art. 38 della vigente legge sanitaria.

« Vischi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, circa l'applicazione fattasi della nuova legge dei conciliatori per gli uffici già esistenti nelle frazioni di Comuni.

« Vischi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro di agricoltura e commercio, se esista negli uffici del Ministero il rapporto Biagini allegato alla relazione Alvisi; se il testo pubblicatone ora dai giornali sia esatto; e se il Governo ne aveva conoscenza, quando fu presentata la proposta di legge 6 dicembre ultimo sugli Istituti di emissione.

« De Bernardis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro *interim* delle finanze, se è ne' suoi intendimenti presentare una legge per le conservatorie delle ipoteche e pel conferimento delle medesime.

« De Bernardis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, per sapere se, prima di dar luogo a qualsiasi discussione sul riordinamento bancario, egli intenda, comunicando integralmente la relazione della ispezione sugli istituti di emissione, che piena luce sia fatta sopra uomini e cose.

« De Martino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui dolorosi fatti di Caltavuturo.

« Tasca-Lanza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio e il ministro delle finanze sui criteri e sul modo con cui intendono provvedere nel prossimo progetto di legge sulle Banche di emissione a tutela dell'interesse pubblico e del credito generale dello Stato relativamente alle cautele da darsi per parte degli amministratori degli Istituti medesimi.

« Centurini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro delle poste e telegrafi se intendano provvedere a riparare ai danni derivanti al servizio postale e dei viaggiatori, dall'attuazione dell'orario invernale sulla linea ferroviaria Torino di Sangro, Fossacesia e S. Vito Chientino, per l'avvenuta soppressione della fermata dei treni in passaggio per quelle località e provenienti da Foggia, dalle 2.57 pom. alle 10.25 ant. di ciascun giorno.

« De Giorgio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui recenti luttuosi fatti di Caltavuturo.

« Omodei. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio se per distruggere o ridurre a proporzioni di verità accuse e sospetti che in questi giorni facilmente sono diffusi reputi opportuno che la Commissione per la inchiesta bancaria alleghi ai rendiconti delle ispezioni, l'elenco delle sofferenze effettive o larvate resultanti dai portafogli degli Istituti d'emissione.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per conoscere se intende tener conto nella riforma universitaria dei voti emessi dal Consiglio provinciale e del *Memorandum* inviato dalla Deputazione della provincia di Bari per la trasformazione dell'attuale scuola superiore di commercio e degli attuali corsi di legge annessi al liceo in una Università di studi giuridici nelle Provincie del Mezzogiorno.

« Pugliese. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se e quali misure abbia preso o intenda di prendere a riguardo delle autorità amministrative e politiche della provincia di Palermo, in seguito ai dolorosi fatti accaduti in Caltavuturo il 20 corrente.

« Luzzatto Attilio. »

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell' interno sulla legalità degli arresti fatti nel Viterbese sotto l' imputazione di associazione di malfattori, e se voglia sollecitare il giudizio degli arrestati di maniera che i danni risentiti dalle famiglie di questi non divengano irreparabili.

« Leali ».

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda che sia il caso di ridurre al limite normale l'aumento della tariffa dei trasporti in via provvisoria stato accordato alla società proprietaria delle ferrovie Santhià-Biella col decreto Luogotenenziale del 12 luglio 1859 n. 3503.

« Trompeo ».

« Il sottoscritto domanda al ministro di agricoltura se e quando egli intenda presentare un disegno di legge, col quale si risolvano in modo rapido e definitivo le questioni attinenti ai demanii comunali nell'Italia meridionale e nella Sicilia.

« Salandra ».

Dà quindi lettura delle seguenti interpellanze:

« Il sottoscritto chiede d' interpellare il ministro d'agricoltura, industria e commercio sui criteri che lo indussero a mettere nella Commissione di sorveglianza del Debito pubblico il signor Tanlongo, direttore della Banca Romana.

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d' interpellare il ministro dell' interno sull'applicazione attuale e l'opportunità di una riforma dell' istituto della sorveglianza di pubblica sicurezza.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d' interpellare i ministri degli esteri, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti urgentemente reclamati per assicurare al commercio, all' industria e all'agricoltura nazionale il maggiore possibile sviluppo profittando, senza ritardo, della rottura commerciale fra la Francia e la Svizzera.

« L'urgenza di tali provvedimenti resulta dal fatto che l' importazione francese nella Svizzera ammontò nel decorso anno alla importante cifra di 243 milioni, rappresentati in gran parte da voci che l' Italia potrà utilmente rimpiazzare.

« Occorre che il Governo, imitando quello svizzero, accordi ribassi efficaci sui trasporti ferroviari, li renda più celeri ed incoraggi con ogni mezzo i nostri agricoltori, industriali e commercianti, affinchè ne risulti alla Nazione un vistoso aumento nella cifra delle esportazioni.

« Niccolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro delle finanze sulla imposta dei fabbricati in Roma, tanto in ragione dell'imposta locativa in genere, quanto alla tassa di registro pel passaggio della proprietà nei nuovi quartieri non ultimati.

« Antonelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sui criteri e sugli intendimenti che guidano il Governo nel far celebrare ogni anno nel Pantheon una speciale cerimonia funebre religiosa in commemorazione della morte del Re Vittorio Emanuele II.

« Comandini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulle condizioni amministrative della provincia di Avellino.

« Del Balzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno e il ministro delle finanze intorno alle esattorie collocate di ufficio nella provincia di Bari per cinque anni e con l'aggio del 4 al 5 per cento.

« Pugliese ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sopra alcuni strani regolamenti emanati da Consigli comunali in materia di impianti e condutture elettriche; ed anche per conoscere se intende presentare un disegno di legge che regoli le concessioni per illuminazione della città a luce elettrica e le relative servitù.

« Pugliese ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli esteri circa gli apprezzamenti espressi dal Gran Cancelliere dell'Impero germanico alla Commissione parlamentare pei crediti militari, sulla situazione attuale dell'Italia, sotto il rispetto politico, finanziario e militare nella triplice alleanza.

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sull'incuria dell'autorità di pubblica sicurezza di Napoli nell'impadronirsi del colpevole d'un ratto di minorenne, il quale ebbe a commuovere una intera città, e nel far cessare il sequestro di persona della rapita.

« Amore. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'istruzione pubblica sui provvedimenti presi per la regia scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli, e sulle attribuzioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Cardarelli. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio, il ministro del tesoro e il ministro di agricoltura e commercio sulla opportunità di convergere gli studi del Governo e le forze economiche del paese alla istituzione di una Banca di Stato, prendendo a base dell'operazione i Banchi meridionali.

« Martini Giovanni. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro del tesoro e il ministro di agricoltura e commercio intorno alla politica bancaria del Governo.

« Bovio. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio sui procedimenti del Ministero nella questione bancaria.

« Diligenti. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno sopra il massacro di contadini di Caltavuturo.

« Colajanni Napoleone. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno e il ministro delle poste e dei telegrafi sugli abusi che verificansi nell'esercizio della censura telegrafica preventiva, specialmente riguardo al servizio telegrafico della stampa.

« Comandini. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio per conoscere:

1° se ed in qual modo il Governo intenda provvedere alla migliore sistemazione dei Banchi meridionali;

2° quale estensione intenda dare alle notizie dell'inchiesta circa l'immobilizzazione del portafoglio delle Banche e più specialmente circa le cambiali di comodo;

3° quale responsabilità crede che possa attribuirsi ai funzionari governativi preposti all'amministrazione del credito, per gli abusi commessi dagli Istituti di emissione.

« Nasi ».

« Il sottoscritto chiede interpellare il presidente del Consiglio ed i ministri del tesoro e di agricoltura e commercio intorno ai criteri che il Governo si propone di far prevalere nel riordinamento definitivo della circolazione fiduciaria, e quali intendimenti abbia relativamente al disegno di proroga sessennale presentato alla Camera nella seduta del 6 dicembre 1892.

« Vollaro De Lieto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio sui propositi del Governo intorno alla liquidazione della Banca Romana, in quanto possa influire sulla circolazione dei biglietti aventi corso legale; e se creda necessario di proporre per il portafoglio ed immobilizzazioni degli Istituti di emissione, provvedimenti speciali che valgano a rendere normale e sicura la circolazione anzidetta.

« Vollaro De Lieto».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, il ministro di agricoltura e commercio e il ministro del tesoro sui provvedimenti presi o da prendere relativamente alla questione bancaria.

« Colajanni Napoleone ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio (Segni di attenzione). Divise in due categorie, sette interrogazioni e otto interpellanze si riferiscono alla questione delle Banche, le altre ad argomenti diversi

Ritiene che sulle prime si debba fare una discussione immediata. (Bene!)

Prega quindi la Camera di inscrivere nell'ordine del giorno di domani tutte le interrogazioni e le interpellanze che si riferiscono alle Banche, le quali dichiara di accettare. (Benissimo!)

Accetta pure le altre e chiede che siano inscritte a loro volta nell'ordine del giorno in ordine di presentazione.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad un'interrogazione del deputato Severi che « desidera sapere quando intenda presentare il disegno di legge per regolare le pensioni del personale degli Istituti d'istruzione e dei Convitti nazionali, diventati governativi da provinciali, comunali ed autonomi ». Dice che presenterà domani questo disegno di legge.

SEVERI ringrazia.

RACCHIA, ministro della marina, risponde ad una interrogazione del deputato D'Ayala-Valva che desidera « sapere quali siano gli intendimenti del Governo sull'Arsenale di Taranto, il quale dopo essere costato tanto al paese resta incompiuto ed inoperoso, per cui non risponde più allo scopo pel quale fu ideato ».

Ritiene che avendo questo arsenale uno scopo ben determinato ed utile per la difesa dello Stato, il Governo dovrà provvedere nei limiti del possibile.

D'AYALA-VALVA ringrazia di queste assicurazioni; ma rileva come sia urgente risolvere la questione dei lavori necessari per quell'arsenale e della sua utilizzazione.

Confida che il ministro possa sollecitamente ed efficacemente provvedere.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, risponde ad una interrogazione del deputato Danieli « sulla opportunità di autorizzare la Sezione agraria dell'Istituto tecnico di Verona a rilasciare i certificati di analisi per i vini da esportarsi in Austria-Ungheria ».

Osserva che non si può aumentare il numero degli Istituti a ciò autorizzati, senza mettersi d'accordo con l'Austria-Ungheria; però quando si dimostri la necessità di questa autorizzazione, provvederà.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, risponde alla seguente interrogazione del deputato Colombo: « Se e quali provvedimenti intenda prendere in seguito alla proroga dei lavori della Commissione monetaria di Bruxelles, per rimediare alla deficienza di spezzati d'argento che si manifesta specialmente nell'Alta Italia ».

Ripete la dichiarazione fatta prima dell'aggiornamento della Camera alla interrogazione del deputato Colombo; e, cioè, che egli ha adottato tutti i provvedimenti che erano in suo potere ed altri ne attuerà per i quali spera sarà per cessare l'inconveniente lamentato.

COLOMBO, se si era appagato alle precedenti dichiarazioni dell'onorevole ministro nella fiducia che effettivamente il Governo avrebbe provveduto, permanendo ora ed essendosi anzi aggravato l'inconveniente, converte la sua interrogazione in interpellanza.

GRIMALDI, ministro del tesoro, avverte che gl'inconvenienti sono scemati, ma che non potranno essere interamente eliminati per effetto di provvedimenti governativi, essendo lo Stato legato da patti internazionali che non si possono violare. Nondimeno accetta l'interpellanza.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta per la convalidazione dell'elezione contestata del terzo collegio di Venezia nella persona dell'on. Lorenzo Tiepolo.

LUZZATTI A., encomiato il rapporto analitico del relatore, prega la Commissione di seguire lo stesso sistema in ogni caso in cui la disputa cada intorno alla contestabilità delle schede.

VISCHI, dopo avere espresso il dubbio che le proteste relative a pressioni avrebbero potuto infirmare la elezione, lamenta che la Giunta abbia esaminato solamente le schede annesse al processo verbale e la invita ad un nuovo esame dei risultamenti della elezione.

BRUNIALTI, relatore, dichiara che la Giunta ha esaminato la elezione che si tratta di convalidare sotto tutti i suoi aspetti e con la più scrupolosa diligenza, e che egli ha esaminato anche le schede che non erano state allegate al processo verbale; di maniera che la Giunta insiste nella sua conclusione.

Assicura poi l'on. Luzzatto Attilio che la Giunta terrà conto della sua raccomandazione ogni volta che il numero delle schede contestate lo consentirà.

LUZZATTO A., crede che anzi tanto più è grande il numero delle schede contestate, tanto maggiore sia la opportunità di riprodurle innanzi alla Camera.

VISCHI, non essendo soddisfatto delle spiegazioni dategli dall'onorevole relatore, mantiene la sua proposta sospensiva.

BRUNIALTI, relatore, dà nuovi schiarimenti sull'operato della Commissione per escludere che essa abbia lasciato qualche parte della elezione inesplorata.

(La Camera respinge la proposta sospensiva del deputato Vischi e convalida la elezione).

Svolgimento di una proposta del deputato Villa sul divorzio.

VILLA (Segni di attenzione) premette che per tre volte la Camera ebbe a prendere in considerazione la sua proposta, che le vicende parlamentari impedirono sempre venisse discussa.

Ritiene indispensabile il divorzio a consolidare e rinvigorire l'istituto della famiglia, liberandolo dai mali che lo affliggono e che sono aggravati dalla separazione personale.

L'essere stato il divorzio introdotto in quasi tutti i paesi civili, è secondo l'oratore, il primo argomento che ne prova la bontà.

E di vero, a che pro mantenere l'indissolubilità del vincolo quando i fini etici di esso non possono più essere raggiunti?

La chiesa può predicare il perdono ed esortare a soffrire, piuttosto che scindere i vincoli matrimoniali, ispirandosi ad elevatissimi concetti religiosi ed al principio di una rimunerazione futura; ma la legge civile non può partire da questi principii.

Di più, nella Chiesa stessa Cattolica la questione non è ben definita, e per secoli si disputò sulla indissolubilità del matrimonio, cercando il modo di eliminare i contrasti inevitabili fra la coscienza ed il diritto.

Ragionando dell'istituto della separazione, nota come le conciliazioni fra coniugi separati, rappresentino appena il sette o l'otto per cento; locchè dimostra che una volta avvenuto lo screzio in una famiglia, questo può essere raramente composto; e perciò è preferibile che avvenga il divorzio, circondato naturalmente, da tutte le cautele.

Conchiude pregando la Camera di volere esaminare il problema senza subire l'influenza di tradizioni e di pregiudizi. (Vivissime approvazioni, applausi prolungati).

SALANDRA dichiara di essere convinto che l'istituto del divorzio non è chiesto dal paese, e non è voluto dalla grande maggioranza del pubblico sentimento. (Interruzioni in vario senso).

Non intende di mancare di cortesia all'onor. Villa; ma non voleva che passasse senza una voce di protesta una gravissima proposta di riforma sociale, che deve essere esaminata senza preconcetti politici e senza considerazioni di partito, ma col solo obbiettivo di vedere se l'istituto del divorzio sia utile o no.

Secondo l'oratore l'istituto del divorzio costituirebbe una inferiorità della legge civile di fronte a quella religiosa, e non avrebbe che il risultato di gettare in grembo alla chiesa cattolica tante famiglie che le chiederebbero quella indissolubilità di vincolo che non sarebbe più garantito dalla legge civile.

Nota come i pensatori e gli statisti dei paesi dove il divorzio è applicato, siano impensieriti dal numero sempre crescente di famiglie che si dissolvono, e come il movimento legislativo contro questo istituto vada aumentando in tutti i paesi civili.

Si oppone perciò alla proposta dell'onorevole Villa, e solamente non si oppone a che sia presa in considerazione, per puro atto di cortesia all'illustre parlamentare. (Approvazioni).

BONACCI, ministro guardasigilli, dice che la Camera attende franche dichiarazioni del Governo sulla proposta dell'onorevole Villa, non per l'urgenza somma della proposta medesima, ma per conoscere i criteri del Ministero a proposito della politica ecclesiastica. (Commenti).

Il divorzio facile, pericolo permanente alla famiglia che è il fondamento della società civile, non può avere il favore del Governo. Ma c'è un altro genere di divorzio, proposto nel 1880 dall'on. Villa e nel 1883 dall'on. Zanardelli, ammissibile per poche cause determinate, come un'eccezione accanto alla regola che dà al matrimonio carattere di vincolo perpetuo.

Questo divorzio, circondato da tutte le cautele, perchè non degeneri e non ecceda, è perfettamente consono alle leggi civili, è perfettamente omogeneo coi dettami del nostro diritto pubblico e privato. (Bravo!)

Viene poi la questione dell'opportunità. Alcuni riconoscendo in astratto le ragioni, che militano a favore del divorzio lo credono poi non accettabile per i nostri costumi e le nostre abitudini.

Forse le nostre classi dirigenti non hanno su questo riguardo fatto abbastanza per illuminare la coscienza popolare e bene parlava l'on. Villa quando dimostrava che il divorzio non è in contradizione assoluta con la religione cattolica.

Si può anzi dire che la dottrina religiosa non è attualmente nel divorzio così rigorosa come la legge civile. Da questo lato la legge civile si trova in condizioni d'inferiorità. (Approvazioni). Attualmente per qualunque causa il divorzio può essere pronunciato dalla suprema autorità della Chiesa cattolica. La Chiesa riconosce poi in genere la dissolubilità del matrimonio inteso come atto civile, non come sacramento.

Non si deve poi dimenticare che ancora noi siamo nel periodo della fondazione di un nuovo Stato, ed in questo periodo è lecito, è doveroso talvolta di procedere a delle riforme anche che non siano perfettamente maturate nella pubblica opinione (Bene!).

Però per affrontare una di queste questioni bisogna la calma e la serenità massima, bisogna avere l'animo sgombro di ogni altra specie di preoccupazione.

Crede l'onorevole Villa che siamo in uno di questi momenti? Vi sono per ora questioni ben più gravi che distraggono gli animi del Parlamento e del paese.

Prega perciò l'onorevole Villa di non insistere per ora nella sua proposta. E gli fa considerare che anche per quel che riguarda la famiglia, prima che il divorzio bisogna pensare a diminuire i figli illegittimi, prescrivendo la precedenza del matrimonio civile al religioso.

Conchiude perciò pregando l'onorevole Villa di portare la sua energia a sostegno del disegno di legge presentato all'uopo, ed assicura la Camera che la proposta dilatoria che l'oratore fa sul divorzio non è inspirata da alcuna corrente contraria al progresso ed alla libertà.

Quando sarà il momento opportuno il Governo stesso presenterà gli opportuni provvedimenti per mettere la nostra legislazione matrimoniale a livello di quella degli altri popoli civili.

VILLA. Non può dichiararsi sodisfatto e non accetta il giudizio dell'onorevole guardasigilli sull'inopportunità della proposta dell'oratore.

Ciò neppure disse l'onorevole Chimirri e preferisce l'opposizione dell'onorevole Salandra alla dichiarazione del ministro. (Bene!).

Spera che la Camera, malgrado il parere del ministro, approverà la presa in considerazione della sua proposta.

Risponde poi all'onorevole Salandra dimostrando come non si possa dire che il Paese non sia preparato al divorzio.

Non si può dire che il Paese fosse più preparato al matrimonio civile che al divorzio e pure certo non vorrebbe ora abolito il matrimonio civile.

Dichiara a questo proposito che non sa se potrà votare una legge che colpisce di una sanzione penale il compimento di un rito religioso.

Il diritto che alcuni vogliono difendere con accanimento a favore dei cattolici, egli lo difende in favore di tutti, sostenendo il divorzio. (Applausi).

BONACCI, guardasigilli, ignora per quali ragioni l'onorevole Villa abbia alle dichiarazioni cortesi dell'oratore risposto con modi aspri, che non gli sono soliti.

Del resto egli non ha mai detto che la proposta dell'onorevole Villa non debba essere presa in considerazione.

Si duole che riguarda all'altro disegno di legge concernente la precedenza del matrimonio civile l'onorevole Villa possa essere contrario, però insisterà in questo procedimento non volendo sacrificare dei veri interessi del paese ad un vuoto dottrinarismo.

VILLA replica dicendo che nessuna cagione nascosta ha causato l'asprezza della sua risposta, ma se aspro fu, ciò si deve attribuire all'accusa di mancare di opportunità che l'onorevole guardasigilli ebbe a fargli.

Questa è la più grave accusa che si possa fare ad un vecchio parlamentare.

Termina dicendo che non è mai inopportuno sollevare delle grandi questioni, che possono seriamente interessare il Parlamento ed il paese. (Approvazioni).

PRESIDENTE mette ai voti la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Villa.

(E' approvato).

Discussione sull'ordine del giorno.

GUELPA e SOCCI pregano che si rimandi lo svolgimento delle loro

mozioni e proposte di legge dopo la discussione delle interpellanze sulle Banche.

(È così stabilito).

CLEMENTINI, GIANTURCO e TORTAROLO consentono che le loro proposte di legge siano svolte dopo quelle degli onorevoli Guelpa e Socci.

PRESIDENTE. Domanda all'onorevole Colajanni se consente che la sua mozione riguardante l'inchiesta parlamentare sulle Banche sia discussa domani in seguito alle interrogazioni ed interpellanze presentate sull'identica materia.

COLAJANNI consente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, non si oppone.

(Così resta stabilito).

Interpellanze ed interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interrogazione ed interpellanze pervenute alla Presidenza durante la odierna seduta:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per sapere se non istimi opportuno di nominare una Commissione d'inchiesta di senatori e deputati col mandato di sceverare le calunnie dalle possibili compromissioni di uomini politici nella questione delle Banche.

« B. Odescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro guardasigilli se è vero che in questi giorni siano state fatte dall'autorità politica nelle case Tanlongo e Lazzaroni e nella Banca Romana perquisizioni e asportazioni di documenti, che sarebbero state di competenza dell'autorità giudiziaria; se è vero che il giudice istruttore abbia aspettato quattro giorni dopo l'arresto a interrogare il commendatore Tanlongo; e quali provvedimenti abbia preso il ministro per impedire il ripetersi di simili inconvenienti.

« Prinetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia se è vero:

« 1° Che l'arrestato direttore generale della Banca Romana non sia stato ancora interrogato dal giudice istruttore;

« 2° Che le carte sequestrate in perquisizioni fatte presso qualche amministratore della Banca Romana o alla sede della Banca stessa, siano state rimesse all'autorità giudiziaria.

« Sidney Sonnino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, ed il ministro dell'istruzione pubblica sull'attuale agitazione a causa della minacciata soppressione delle Università minori, e sulle intenzioni del Governo in proposito.

« Ferdinando Mecacci. »

« Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole ministro del tesoro circa i provvedimenti per rimediare alla deficienza di spezzati d'argento, che si manifesta specialmente nell'Alta Italia.

« G. Colombo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio per conoscere qual genere di provvedimenti il Governo intenda proporre di fronte alle gravi accuse a carico di onorevoli deputati, ed alti funzionari dello Stato, propalate in seguito alle malversazioni verificate in un Istituto di emissione del Regno.

« Alessandro Costa ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, propone che le interrogazioni degli onorevoli Odescalchi, Prinetti e Sonnino e la interpellanza dell'on. Costa siano raggruppate con quelle già iscritte nell'ordine del giorno di domani, relative alla questione bancaria.

(Rimane così stabilito).

COLAJANNI domanda che subito dopo le interrogazioni ed interpellanze relative alla questione bancaria, sia messa nell'ordine del giorno la sua interpellanza sui fatti di Caltavuturo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, non si oppone.

(Rimane così stabilito. Resta inoltre inteso che le altre interpellanze e interrogazioni relative allo stesso argomento saranno raggruppate con quella dell'on. Colajanni).

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Rho.

La seduta termina alle 6,15.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 22 gennaio 1893

Presiede il Presidente dell'Accademia, senatore MICHELE LESSONA

Il socio D'Ovidio presenta per l'inserzione negli *Atti* e legge una nota del prof. dott. Mario Pieri intitolata: *Sopra alcune congruenze di coniche.*

Il socio Salvadori, anche a nome del condeputato socio Camerano, legge una sua relazione sopra un lavoro del dottor Daniele Rosa, assistente al R. Museo zoologico di Torino, col titolo: *Revisione dei Lombricidi.*

Legge pure una sua relazione il socio Camerano, anche a nome del socio Salvadori, sopra una memoria del dottore E. Giglio-Tos sui *Ditteri del Messico - Parte II - Syrphidae-Conopidae-Pipunculidae.*

Infine il socio Gibelli, condeputato col socio Salvadori, riferisce sopra un lavoro del dottore Luigi Buscalioni, 2° assistente all'Orto botanico della R. Università di Torino, *Sulla struttura e sullo sviluppo del seme della Veronica hederaefolia L.*

I tre lavori anzidetti vengono ammessi prima alla lettura e poscia approvati per la pubblicazione nei volumi delle *Memorie.*

Le relazioni dei soci Salvadori, Camerano e Gibelli saranno inserite negli *Atti.*

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 24. — Una Nota ufficiale pubblicata dalla *London Gazette* comunica che il Governo inglese decise di aumentare leggermente l'effettivo delle truppe inglesi che sono di stazione in Egitto.

La Nota dice che tale decisione fu presa in vista dei recenti avvenimenti, i quali minacciano di turbare la sicurezza pubblica.

LONDRA, 24. — I giornali approvano l'invio di un rinforzo di truppe inglesi in Egitto e si felicitano di vedere regolare praticamente la questione dello sgombero dall'Egitto.

Lo *Standard* dice che era necessario spiegare al Kedive che doveva sottomettersi ovvero dimettersi.

Il *Daily News* dichiara che l'aumento delle truppe inglesi in Egitto non deve destare inquietudine, giacchè mira semplicemente a prevenire un pericolo che minaccia l'ordine pubblico.

PANAMA, 24. — Un dispaccio da Guatemala annunzia che la plebe vi attaccò la Legazione d'Inghilterra, ferendo gravemente il figlio primogenito del ministro.

Il figlio minore uccise uno degli aggressori.

Parecchie navi da guerra bloccano il porto, aspettando una riparazione che il Presidente della Repubblica rifiuta di accordare, adducendo la eccitazione della folla.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 25 gennaio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —	94,40 94,42 1/2		— — 1	
	—	—	RENDITA 5 0/0 2.a grida	94,57 1/2 55 52 1/2 50	94 53 3/4			— — 1	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	94,75	— —			— —	
1 ottob. 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			59 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			93 30	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			100 90	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— — 2	
1 ottob. 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			435 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			430 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	462	462 —			— —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			493 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			496 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			640 — 3	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			526 — 4	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1323 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			470 — 5	
»	300	300	» » Generale		— —	309		— — 6	
1 genn 90	500	55	» » di Roma		— —			370 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			25 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr e Comm. (antiche)		— —			400 —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			400 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	440		— — 7	
»	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	550	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	788		— —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1070 — 8	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			283 —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			93 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			182 —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			327 — 9	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —	
1 » 88	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			205 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			20 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			250 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli	89	89 —	89,10		— — 10	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			288 11	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			458 —	
1 ottob 91	500	500	» Soc Immobiliare		— —			390 —	
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			— —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Osservazioni: 1) Ex coup. L. 2,17 — 2) Id. L. 12,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Id. L. 15 — 5) Id. L. 25 — 6) Id. L. 7,50 — 7) Id L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Id. L. 7,50 — 10) Id. L. 6,25 — 11) Id. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 62 1/2
	Parigi	Cheques		104 30
3	Londra	90 giorni		25 99
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 13
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 28 gennaio
Prezzi di compensazione . . . } 28 gennaio
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI
Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	93 70
» 3 0/0	59 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 50
Ob. città di Roma 4 0/0	430 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	496 —
Az. Fer Meridionali	660 —
» » Mediterranee	542 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1280 —
» » Romana	970 —
» » Generale	334 —
» Banco di Roma	360 —
Az. Banca Tiberina	27 —
» » In. e Com. (an)	480 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	480 —
» Soc. Cred. Mobil.	504 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	840 —
» » Acqua Marcia	1140 —
» » Condot. d'ac.	355 —
» » Gen. Illumin.	285 —
» » Tramway Om.	183 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	150 —
» » Immobiliare.	125 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	200 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325
» » Metallurgica Italiana	200
» » della Piccola Borsa	206
» » Caoutchouc	40
» » An. Piem. di Elettr.	250
» » Risanamen.	145 -
» » Cr. Ind. Ed.	250 -
» » Fondiar. incendi	80 -
» » Fond. Vita.	230 -
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	420 -
» » » 4 0/0	170
» » Ferroviarie	294
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.